

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERNARDI, SARTORI, PERUGINI, REZZONICO,  
TOTH, PINTO, RUFFINO, COVELLO, SALERNO, ANGELONI e MANZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1987

### Obbligatorietà di installazione di rilevatori di gas

ONOREVOLI SENATORI. - Come è facile rilevare dagli organi d'informazione, continuano nel nostro Paese a verificarsi, in edifici civili, incidenti rovinosi e spesso mortali, dovuti a fughe di gas: ultimo, in ordine di tempo, quello verificatosi a Lecco con sei morti e una ventina di feriti.

Esaminando il libro bianco sugli infortuni domestici dovuti al gas, edito dall'Unione nazionale consumatori, si rilevano, per il 1986, i seguenti dati:

a) gas metano o di città: incidenti 216, morti 84, feriti 285;

b) gas in bombole: incidenti 212, morti 21, feriti 202.

Da questi numeri si evince un dato veramen-

te allarmante: tra impianti di distribuzione in rete (metano e/o gas di città) e distribuzione in bombole (GPL) vi è una sostanziale eguaglianza per numero di incidenti, mentre vi è un rapporto di 4 a 1 nel numero di incidenti mortali.

Il problema quindi è tanto più urgente, se si considera il fatto che, col piano di metanizzazione in atto, si tende a diffondere le utenze di gas in modo completo e capillare su tutto il territorio nazionale.

L'incremento annuo di nuove utenze è infatti di oltre 500 mila unità.

Analizzando infine i fatti che hanno provocato questi incidenti, ci si rende conto che la loro stragrande maggioranza (per non dire la totalità) si sarebbe evitata se nell'impianto fosse stato installato un rilevatore di gas.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esistono in commercio, di tecnologia e fabbricazione italiana, apparecchi idonei a risolvere il problema con costo di acquisto di qualche decina di migliaia di lire.

Questi apparecchi, allorquando nell'ambiente, a causa di una fuga, si verifichi una concentrazione di gas pari al 10 per cento del

limite di pericolosità, intervengono con segnalazioni ottiche e/o sonore determinando il blocco della erogazione.

Questo progetto di legge vorrebbe risolvere, sia pure in termini di tempo non brevissimi, il problema alle radici con la certa salvaguardia di centinaia di vite umane.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Tutte le utenze, sia individuali che condominiali, di gas di qualsiasi natura devono essere dotate, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, di idonei segnalatori di gas.

2. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 è punita con un'ammenda a carico dell'utente da lire 500.000 a lire 3 milioni.

## Art. 2.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti, emana:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme tecniche per la omologazione dei segnalatori di gas;

b) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per l'installazione e la manutenzione periodica degli impianti di segnalamento sopra descritti.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trasmettere ai comuni tutte le informazioni necessarie per promuovere una idonea campagna di informazione.

## Art. 3.

1. L'onere di acquisto o noleggio del segnalatore e la relativa manutenzione è a carico dei singoli utenti.

## Art. 4.

1. Trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le aziende erogatrici di gas, sia pubbliche che private,

non possono procedere all'allacciamento sulla rete di distribuzione di nuovi impianti che non siano muniti di idonei segnalatori di gas, selettivi ed omologati per il tipo di gas erogato.

2. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 è punita con un'ammenda a carico delle società erogatrici da lire 5 milioni a lire 25 milioni.